



**RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E
L'UTILIZZO DELLE AREE DI
SGAMBAMENTO PER CANI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del
28/07/2022

Comune di Arezzo

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E
L'UTILIZZO DELLE AREE DI
SGAMBAMENTO PER CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 28 luglio 2022

Art. 1

Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione

Il presente regolamento detta norme a garantire la corretta e razionale fruizione delle cosiddette “aree per sgambamento per cani” in condizioni di sicurezza per persone, animali e cose.

Le aree di sgambamento sono costituite al fine di contribuire al benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, all’uopo riservati ed opportunamente protetti rispetto all’esterno.

Le norme del presente regolamento si applicano all’interno delle “aree di sgambamento per cani” ed ai fruitori delle medesime.

Art. 2

Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata da cartello riportante la dicitura “Area di sgambamento per cani”, ove è consentito l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante ed attiva vigilanza dei loro responsabili e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
2. Responsabile del cane: il proprietario o chiunque conviva con il cane e chiunque accetti di detenere il cane non di sua proprietà per un periodo determinato. Ad esso fanno capo tutte le responsabilità per gli effetti del presente regolamento oltre che quelle civili, penali e stabilite da altre leggi e regolamenti.

Art. 3

Individuazione delle aree

Le aree di sgambamento disciplinate dal presente regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all’Amministrazione comunale, sono individuate dall’Amministrazione comunale, ed individuate da apposito cartello posto in prossimità dell’ingresso pedonale riportante la dicitura “Area pubblica di sgambamento per cani”. Il cartello dovrà riportare obblighi e divieti stabiliti dal presente regolamento e l’indicazione che chiunque acceda all’area:

1. Ha preso visione delle disposizioni e di cui al presente regolamento e le accetta incondizionatamente;
2. Risponde sia civilmente che penalmente di danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dal proprio/i cane/i;

Art. 4

Oneri e obblighi e divieti per i fruitori delle aree di sgambamento per cani

1. Possono accedere alle aree di sgambatura solo i cani accompagnati dai relativi responsabili;
2. I minori di anni 16 possono accedere all’area solo se accompagnati da almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci;

3. I responsabili dei cani possono accedere con i cani all'interno delle aree di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante ed attivo controllo e soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua ed assoluta padronanza sugli animali in loro custodia e soltanto dopo aver verificato la disponibilità dell'area in termini di cani già presenti al suo interno (max 6); nel caso in cui vi siano utenti in attesa all'esterno la permanenza massima consentita è di 30 minuti.
4. Possono accedere soltanto cani iscritti all'anagrafe canina e identificati da apposito microchip, in buono stato di salute e sottoposti ai comuni trattamenti preventivi, vaccinali e antiparassitari, in corso di validità.
5. E' vietato introdurre cani femmina in calore;
6. Se pure i cani possano stare all'interno dell'area totalmente liberi, i responsabili devono comunque essere muniti di guinzaglio e museruola da utilizzare per mettere in sicurezza i loro cani ogniqualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela degli altri utenti (persone e cani) presenti nell'area;
7. E' vietato esercitare attività di addestramento all'interno dell'area;
8. Coloro che accedono all'area devono richiudere immediatamente il cancello, assicurandosi che sia ben serrato onde evitare che i cani presenti all'interno possano uscire;
9. E' vietato somministrare alimenti ai cani all'interno dell'area;
10. E' vietato in tutta l'area lasciare a terra rifiuti di qualsiasi genere;
11. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente ai responsabili dei cani, a tal fine è fatto obbligo di:
 - a. Essere muniti di attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide;
 - b. Raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e depositarle all'interno degli appositi cestini;
12. E' vietato l'accesso all'area di mezzi motorizzati di qualsiasi genere o in sella a biciclette;
13. E' vietato introdurre manufatti.
14. E' vietato manomettere o danneggiare l'area in qualsiasi forma. In particolare i conduttori dovranno impedire che i cani scavino buche.

Art. 5

Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo delle aree di sgambamento cani è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e dalle guardie zoofile autorizzate.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali maggiori sanzioni stabilite da altre Leggi o regolamenti, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Sono fatte in ogni caso salve le disposizioni penali in materia.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il conduttore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento. Nel caso in cui il conduttore non rispetti la diffida troverà applicazione l'art. 650 del C.P.

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sull'Albo del Comune di Arezzo della Delibera di adozione dello stesso.

Per quanto non espressamente specificato dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.